



### OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 2/2026

## 2. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E LA CEDAW NELL'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA CONVENZIONALE DELLE NAZIONI UNITE: ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE NELLA PRASSI DEL COMITATO

### 1. Introduzione

La crescente emersione delle dimensioni concernenti l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel diritto internazionale dei diritti umani si colloca tra i principali ambiti di evoluzione interpretativa del sistema convenzionale dei diritti umani. In tale contesto, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna ([\*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW\*](#)), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, la quale annovera attualmente 189 Stati parti, pur non contenendo un riferimento espresso alle dimensioni SOGI (*Sexual Orientation and Gender Identity* - Orientamento Sessuale e Identità di Genere), si è rivelata progressivamente permeabile a letture capaci di ricondurre tali profili nell'alveo dell'obbligo generale di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (R. KAPUR, *The (Im)Possibility of Queering International Law*, in *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, D. OTTO (ed.), New York, Routledge, 2017).

La questione si erge sul crinale tra dato testuale e sviluppo ermeneutico. Se, da un lato, la CEDAW prende le mosse da un contesto storico nel quale il lessico giuridico internazionale non contemplava ancora un'esplicita tematizzazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, dall'altro, l'interpretazione evolutiva operata dal Comitato CEDAW ha progressivamente esteso la portata applicativa degli obblighi convenzionali, ricomprendendo entro la nozione di discriminazione di genere, anche forme di esclusione e violenza riconducibili a tali fattori (cfr. in dottrina: S. HINES, *Gender Diversity, Recognition and Citizenship: Towards a Politics of Difference in Citizenship, Gender and Diversity*, in S. SÜMER, N. LE FEUVRE, L. NYHAGEN (eds.) Palgrave Macmillan, 2013; A. TIMMER, *A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*, in *Vulnerability: reflections on a new ethical foundation for law and politics*, M. FINEMAN, A. GREAR (eds.), Ashgate, 2013, pp. 147-170).

In tale prospettiva, l'uguaglianza sostanziale, cifra qualificante dell'impianto convenzionale, assume valenza dinamica, imponendo agli Stati non solo l'obbligo di astensione rispetto a trattamenti differenziati ingiustificati, ma esortandoli altresì all'adozione di misure idonee a incidere su quegli assetti strutturali che producono effetti di svantaggio in capo alle donne lesbiche, bisessuali, intersessuali, *queer* e trans (cfr. in dottrina: S. FREDMAN, *Substantive*

*Equality Revisited* in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 14, issue 3, luglio 2016, pp. 712-738; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention*, 2010; M. O'FLAHERTY, J. FISHER, *Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles* in *Human Rights Law Review*, Vol. 8, Issue 2, 2008, pp. 207-248).

La prassi del Comitato, mediante le *Concluding Observations*, le *General Recommendations* e le decisioni su comunicazioni individuali, rappresenta la sede nel quale tale elaborazione si sviluppa e, nel cui ambito, l'intersezione tra orientamento sessuale e identità di genere (SOGI), pur in assenza di un'esplicita previsione testuale, viene gradualmente assunta quale criterio rilevante ai fini della verifica della conformità degli Stati parti agli obblighi derivanti dalla Convenzione, mediante un'operazione interpretativa che, lungi dall'introdurre obblighi nuovi, ne precisa il contenuto alla luce delle forme contemporanee della disuguaglianza.

Il presente contributo intende, dunque, interrogare la traiettoria interpretativa del Comitato, verificando in che misura l'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nella sua prassi possa essere letta come sviluppo coerente del principio di uguaglianza sostanziale, ovvero, come tensione rispetto ai confini originari del testo convenzionale. L'analisi si propone di ricostruire i principali snodi di tale evoluzione, misurandone la portata giuridica e le implicazioni sul piano della responsabilità statale, nei confronti delle donne esposte a forme di violenza e marginalizzazione ascrivibili alle dimensioni SOGI.

Dimensioni che incidono sostanzialmente la concreta possibilità di esercitare diritti e libertà in condizioni di parità, influenzando l'accesso alla protezione giuridica, ai servizi essenziali e alla piena partecipazione alla vita sociale e istituzionale. Nondimeno, l'uguaglianza delle donne lesbiche, bisessuali, intersessuali, *queer* e trans è rimasta a lungo marginalizzata tanto nelle strategie giuridiche quanto nell'elaborazione dottrinale in materia di parità tra donne e uomini, con la conseguenza di una limitata visibilità delle specifiche forme di discriminazione che si collocano all'intersezione tra genere, orientamento sessuale e identità di genere (cfr. in dottrina: D. OTTO, *Queering Gender [Identity] in International Law*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2015, p. 299 ss.; S. HINES, *Gender Diversity, Recognition and Citizenship: Towards a Politics of Difference in Citizenship, Gender and Diversity*, Palgrave Macmillan, 2013; R. KAPUR, *The (Im)Possibility of Queering International Law*, in D. OTTO (ed.), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Routledge, Londra, New York, 2017, p. 131 ss.).

Invero, si pone la questione se la CEDAW, strumento convenzionale che assume le donne quale centro di imputazione primaria della tutela antidiscriminatoria, possa costituire il quadro giuridico idoneo a ricondurre entro il proprio ambito applicativo profili dell'uguaglianza femminile sinora rimasti in larga misura trascurati, attraverso un'interpretazione coerente con la sua finalità di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (H. CHARLESWORTH, C. CHINKIN, *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*, Manchester University Press, Manchester, 2022; L. HODSON, *Women's Rights and the Periphery: CEDAW's Optional Protocol*, in *European Journal of International Law*, vol. 25, issue 2, 2014, pp. 561-578).

Una lettura meramente letterale del testo della CEDAW non sembrerebbe, in prima battuta, offrire elementi idonei a ricondurre entro il suo ambito applicativo le discriminazioni e le disuguaglianze sperimentate dalle donne lesbiche, bisessuali, *queer* e trans, tanto che, la Convenzione non contiene riferimenti espressi alla dimensione identitaria o alla sessualità delle donne - se si eccettuano taluni richiami alla pianificazione familiare - né contempla in modo esplicito la tutela della pluralità delle esperienze affettive e sessuali femminili.

Tuttavia, negli oltre quarant'anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, la prassi del Comitato CEDAW, organo preposto al monitoraggio dell'attuazione convenzionale e composto da 23 esperti in materia di questioni di donne provenienti da diversi Stati membri delle Nazioni Unite, ha registrato interventi di rilievo in materia di orientamento sessuale e identità di genere, tanto che, le rilevazioni annuali dell'*International Lesbian and Gay Association* segnalano come il Comitato CEDAW sia quello che più frequentemente richiama l'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle proprie osservazioni e raccomandazioni: dato che conferma una tendenza interpretativa che riconosce la stretta interconnessione tra discriminazione di genere e discriminazioni fondate su SOGI.

In tale prospettiva, la CEDAW appare collocarsi in una posizione peculiare nel sistema internazionale dei diritti umani, prestandosi a riconoscere forme intersezionali di discriminazione che colpiscono le donne lesbiche, bisessuali, intersessuali, *queer* e trans, a orientare gli Stati nell'adozione di tutte le misure appropriate per eliminarle e a contribuire, attraverso un'interpretazione evolutiva coerente con la sua finalità, allo sviluppo progressivo del diritto internazionale dei diritti umani nell'ambito di riferimento.

## 2. *Il caso di Rosanna Flamer-Caldera v. Sri Lanka (decisione del Comitato CEDAW sulla Comunicazione n. 134/2018)*

Particolarmente significativa, in tale quadro, è la decisione resa nella comunicazione individuale Rosanna Flamer-Caldera v. Sri Lanka, con la quale il Comitato CEDAW ha accertato l'incompatibilità con la CEDAW della normativa dello Sri Lanka che criminalizza le relazioni intime consensuali tra donne. La decisione, adottata il 21 febbraio 2022, riveste carattere paradigmatico, in quanto segna la prima occasione in cui il Comitato si è pronunciato su una comunicazione individuale avente ad oggetto specifico la criminalizzazione delle donne lesbiche e bisessuali, valorizzando in termini espliciti l'incidenza di tali disposizioni sulla loro posizione giuridica.

La disposizione penale in esame trae origine dal diritto coloniale britannico del XIX secolo: la sezione 365A del codice penale, introdotta nel 1883, sanzionava originariamente "qualsiasi atto di grave indecenza" tra persone di sesso maschile; nel 1995, in sede di riforma, il legislatore, pur a fronte di raccomandazioni volte alla sua abrogazione, ne ha esteso l'ambito applicativo mediante la sostituzione del riferimento a «*male person*» con quello, più ampio, di «*person*», ricomprendendo così anche le donne lesbiche e bisessuali. La fattispecie è tuttora punita con una pena detentiva fino a due anni.

Sebbene lo Sri Lanka abbia ratificato sia la Convenzione sia il relativo Protocollo opzionale, che consente la presentazione di comunicazioni individuali dinanzi al Comitato, nel caso di specie l'accesso alla tutela giurisdizionale interna risultava precluso in ragione dell'assetto costituzionale vigente, che esclude la possibilità di impugnare la validità di leggi già in vigore, limitando il controllo di costituzionalità ai soli progetti normativi non ancora adottati. Ne è derivata l'impossibilità, per la ricorrente, di adire le giurisdizioni nazionali al fine di contestare la normativa incriminatrice.

La comunicazione, presentata nell'agosto 2018, deduceva la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, evidenziando come la previsione di cui alla sezione 365A contribuisse a perpetuare pregiudizi e discriminazioni, esponendo le donne lesbiche e bisessuali a un rischio accresciuto di violenza di genere, molestie e abusi, tanto nello spazio pubblico quanto nell'ambito familiare. Il timore di essere discriminate o perseguite penalmente si traduce, inoltre, in una significativa dissuasione dall'accesso ai servizi pubblici, incluse le forze di polizia,

anche in situazioni di particolare gravità quali matrimonio forzato, violenza o stupro. La decisione consente di mettere a fuoco, con particolare evidenza, la dimensione intersezionale della discriminazione, nella misura in cui le donne interessate risultano esposte a una duplice vulnerabilità, in quanto donne e in quanto appartenenti a minoranze sessuali.

In tale prospettiva, le misure richieste dalla ricorrente - tra cui l'abrogazione della sezione 365A, la dichiarazione di incompatibilità della criminalizzazione delle relazioni consensuali tra donne adulte con la Convenzione, nonché l'adozione di strumenti efficaci di protezione contro la violenza di genere fondata sull'intersezione tra genere e orientamento sessuale - si inscrivono in una più ampia richiesta di adeguamento dell'ordinamento interno agli standard convenzionali.

Il Comitato ha quindi accertato la violazione dei diritti della ricorrente, ritenendo che la normativa in esame fosse incompatibile con il diritto alla non discriminazione (art. 2, lett. a) e d)-g)), con il diritto alla protezione dalla violenza di genere (art. 2, lett. c)-f), e art. 5, lett. a)), con il diritto alla partecipazione alla vita pubblica e politica (art. 7, lett. c)), con il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 15, par. 1), nonché con i diritti inerenti alla vita familiare (art. 16). Il mantenimento della criminalizzazione è stato, altresì, qualificato quale inadempimento degli obblighi statali di contrasto agli stereotipi e ai pregiudizi di genere ai sensi dell'art. 5, lett. a), affermando espressamente che la depenalizzazione delle relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso costituisce una condizione essenziale per prevenire e contrastare violenza, discriminazione e stereotipi di genere dannosi.

### 3. *Evoluzione della prassi del Comitato CEDAW: Concluding Observations e General Recommendations*

La prassi del Comitato CEDAW offre un quadro particolarmente significativo per cogliere l'evoluzione dell'interpretazione della CEDAW con riferimento all'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nel perimetro della tutela convenzionale. Evoluzione che emerge con chiarezza nell'ambito delle osservazioni conclusive e raccomandazioni generali rivolte agli Stati parti, mediante le quali il Comitato ha via via ricondotto tali dimensioni entro il quadro più ampio della discriminazione contro le donne.

Un primo riferimento si rinviene nelle osservazioni rivolte alla Nuova Zelanda, nelle quali il Comitato ha preso atto dell'adozione dell'*Human Rights Act* del 1993, il quale ha ampliato i motivi di discriminazione vietati includendo espressamente l'orientamento sessuale tra i fattori rilevanti nel quadro della tutela antidiscriminatoria (*Concluding Observations*, Nuova Zelanda, A/49/38, 12 Aprile 1994, par. 612). Quest'ultimo paragrafo recita, invero: «*The Government had passed a new Human Rights Act in 1993, extending the grounds of prohibited discrimination. Its grounds would now cover gender issues, including pregnancy, childbirth, sexual harassment, marital and family status, sexual orientation, disability, age, race, religion, employment status and political opinion. The Act would come into force in 1994. The country's Human Rights Commission had also been granted more funds to carry out its enhanced duties*».

Ulteriore sviluppo si registra nelle osservazioni rivolte alla Svezia, nelle quali il Comitato ha accolto con favore la modifica dell'*Aliens Act* del 2006, che consente il riconoscimento dello *status* di rifugiato anche nei casi di persecuzione fondata sul genere e sull'orientamento sessuale, misura suscettibile di rafforzare la protezione delle donne richiedenti asilo ([Concluding Observations, Sweden, CEDAW/C/SWE/CO/7, 8 Aprile 2008](#), par. 10).

La dimensione intersezionale della discriminazione emerge con maggiore evidenza nelle osservazioni rivolte a Panama, dove il Comitato ha espresso seria preoccupazione per il fatto che alcuni gruppi di donne, oltre a subire gli effetti degli stereotipi di genere, risultino esposti a

forme multiple di discriminazione e violenza fondate, tra le altre cose, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. In tale contesto, lo Stato parte è stato invitato a tradurre il riconoscimento di tali fenomeni in una strategia complessiva volta all'eliminazione degli stereotipi e delle discriminazioni multiple ([Concluding Observations, Panama, CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 Febbraio 2010](#), parr. 22-23).

Analoghe considerazioni emergono nelle osservazioni relative all'Albania, nelle quali il Comitato ha raccomandato allo Stato parte di monitorare l'impatto della legislazione in materia di uguaglianza di genere e non discriminazione, assicurandone l'effettiva applicazione anche a tutela delle donne discriminate sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere ([Concluding Observations, Albania, CEDAW/C/ALB/CO/3, 30 luglio 2010](#), parr. 19 and 43). In particolare, nel paragrafo 19 il Comitato «*recommends that the State party monitor the impact of the gender equality and anti-discrimination legislation, identify inconsistencies and address them, as appropriate, with a view to ensuring that the implementation of the legislation is conducive to the effective elimination of discrimination against women, especially women belonging to disadvantaged groups, such as ethnic and linguistic minority women, women with disabilities, older women, women living in rural or remote areas, migrant women, women living with HIV/AIDS and women discriminated against on the grounds of their sexual orientation and gender identity*». Inoltre, nel paragrafo 43 il Comitato «*calls on the State party to implement fully the Law on Protection from Discrimination in relation to discrimination based on gender identity and sexual orientation by providing effective protection against discrimination and violence against women on such grounds*». Particolarmente significativa appare infine la posizione assunta nelle osservazioni relative all'Uganda, nelle quali il Comitato ha invitato lo Stato parte a depenalizzare i comportamenti omosessuali e ad adottare una legislazione antidiscriminatoria complessiva idonea a garantire una protezione effettiva contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ([Concluding Observations, Uganda, CEDAW/C/UGA/CO/7, 5 novembre 2010](#), par. 44).

Parallelamente, tale evoluzione interpretativa del Comitato è stata progressivamente consolidata altresì mediante una serie di Raccomandazioni generali. Per muovere da un primo esempio, la Raccomandazione Generale n. 25 (2004) del Comitato CEDAW, relativa all'articolo 4, paragrafo 1, della CEDAW ([General recommendation No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures](#)) assume rilevanza nell'evoluzione dell'interpretazione del principio di uguaglianza sostanziale, chiarendo la natura e la funzione delle misure temporanee speciali, e qualificandole non come eccezioni al principio di uguaglianza formale, bensì quali strumenti necessari per accelerare il raggiungimento dell'uguaglianza *de facto* tra donne e uomini. Alla luce di quanto esposto, gli Stati parti sono tenuti a progettare e attuare politiche pubbliche e misure specifiche idonee a rimuovere ostacoli strutturali che colpiscono in modo sproporzionato determinati gruppi di donne, in via principale quelle esposte a discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sulla propria identità di genere. La dimensione intersezionale, pur non formalizzata in termini teorici compiuti nella Raccomandazione, emerge come criterio operativo per la definizione di interventi mirati, confermando la vocazione dinamica della Convenzione e la centralità dell'uguaglianza sostanziale quale parametro di valutazione dell'azione statale.

In seguito, la Raccomandazione Generale n. 28 (2010) del Comitato CEDAW, relativa agli obblighi fondamentali degli Stati parti ai sensi dell'articolo 2 della CEDAW ([General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women](#)) contribuisce in modo decisivo alla sistematizzazione dell'approccio intersezionale. In essa il Comitato riconosce espressamente che la discriminazione contro le donne può essere inasprita dall'interazione con altri fattori, tra

cui l'orientamento sessuale e l'identità di genere, configurando forme di discriminazione intersezionale che richiedono una risposta giuridica specifica. La Raccomandazione chiarisce che l'obbligo di eliminare la discriminazione, sancito dall'articolo 2, imponendo agli Stati parti di proibire altresì talune forme di discriminazione e di garantire rimedi effettivi alle vittime.

L'inclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nel novero dei fattori rilevanti consolida l'interpretazione secondo cui la tutela convenzionale deve estendersi a tutte le situazioni in cui il godimento dei diritti da parte delle donne sia compromesso da una combinazione di elementi che ne intensificano la vulnerabilità. Ne discende un obbligo positivo di predisporre politiche e programmi mirati, idonei a prevenire, contrastare e rimuovere ogni discriminazione intersezionale, nonché a garantire un accesso effettivo alla giustizia e ai meccanismi di protezione. In tale assetto, la Raccomandazione n. 28 contribuisce a delineare una concezione dell'uguaglianza sostanziale che impone agli Stati di intervenire sulle strutture normative e istituzionali che perpetuano disuguaglianze multiple, rafforzando la coerenza sistematica dell'impianto CEDAW rispetto alle configurazioni contemporanee della discriminazione.

La Raccomandazione Generale n. 30 (2013) del Comitato CEDAW dedicata alla condizione delle donne nella prevenzione dei conflitti, nelle situazioni di conflitto e nei contesti post-bellici (*General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations*), amplia significativamente la lettura della vulnerabilità femminile in scenari di crisi armata. Nel delineare gli obblighi degli Stati parti ai sensi della CEDAW, il Comitato riconosce che certi gruppi di donne siano esposti a rischi segnatamente aggravati. In particolare, la Raccomandazione richiama l'attenzione sui pericoli specifici cui possono essere sottoposte donne lesbiche e trans in contesti di guerra e instabilità, inclusi episodi di violenza omofobica e transfobica, persecuzioni mirate, esclusione dai meccanismi di protezione e accesso limitato agli aiuti umanitari. Fenomeni ricondotti nel più ampio sistema di violenza di genere e delle discriminazioni strutturali che si intensificano nelle situazioni di conflitto.

Si evince, pertanto, che gli obblighi di prevenzione, protezione e riparazione gravanti sugli Stati debbano essere declinati in modo inclusivo, tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni donna esposta a qualsiasi forma di discriminazione intersezionale. La Raccomandazione n. 30 contribuisce così a rafforzare l'integrazione della dimensione SOGI nell'analisi convenzionale, confermando che la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale richiede un'attenzione differenziata alle molteplici rappresentazioni di vulnerabilità femminile, principalmente nei contesti di conflitto armato e *post*-conflitto.

Ulteriori sviluppi si rinvergono nella *General Recommendation No. 33* sull'accesso alla giustizia (*General recommendation No. 33 on women's access to justice*), che richiama tra i fattori che ostacolano l'effettivo accesso ai sistemi giudiziari l'essere lesbica, bisessuale, transgender o intersessuale (CEDAW/C/GC/33, 2015, par. 1). Così come, la Raccomandazione Generale n. 35 (2017) del Comitato CEDAW, che aggiorna e sviluppa la precedente Raccomandazione n. 19 in materia di violenza contro le donne (*General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992)*), rappresenta un passaggio decisivo nell'integrazione della dimensione SOGI nel quadro convenzionale. In essa il Comitato qualifica la violenza di genere quale forma di discriminazione ai sensi della CEDAW e riconosce che essa possa essere aggravata da fattori aggiuntivi, tra cui, appunto, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, esplicitando che donne lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali possono essere esposte a forme specifiche di violenza, inclusa la violenza "correttiva", la stigmatizzazione istituzionale e trattamenti abusivi da parte di attori statali o non statali. Non limitandosi a una presa d'atto descrittiva, tale riconoscimento incide sulla

qualificazione giuridica delle condotte nell'alveo della violenza di genere quale violazione degli obblighi convenzionali. Ne consegue, pertanto, un obbligo rafforzato per gli Stati parti di adottare misure legislative, amministrative e giudiziarie inclusive, idonee a prevenire, investigare e sanzionare suddette forme di violenza, nonché a garantire protezione e accesso effettivo ai rimedi per le vittime.

Inoltre, la *General Recommendation* No. 36 sul diritto all'istruzione ([\*General recommendation No. 36 \(2017\) on the right of girls and women to education\*](#)), evidenzia gli ostacoli che studentesse lesbiche, bisessuali e transgender incontrano nei percorsi educativi a causa di fenomeni di bullismo, molestie e stigmatizzazione (CEDAW/C/GC/36, par. 45-46). Nel 2025, in occasione della discussione generale preliminare all'elaborazione della Raccomandazione Generale n. 41 in materia di stereotipi di genere ([\*General Recommendation No. 41 on Gender Stereotypes\*](#)), il Comitato CEDAW ha aperto un confronto strutturato con organizzazioni della società civile e altri *stakeholder*.

Organizzazioni non governative internazionali quali l'[\*International Lesbian and Gay Association\*](#) hanno sollecitato, in tale sede, un'esplicita integrazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nel testo in preparazione, evidenziando come gli stereotipi di genere operino con marcata intensità nei confronti delle donne lesbiche, bisessuali e trans. Il dialogo sviluppatosi nel corso della consultazione ha mostrato una crescente attenzione del Comitato alle intersezioni tra genere e diversità di genere, nonché alla necessità di evitare che la decostruzione degli stereotipi si arresti a una concezione binaria e omogeneizzante del soggetto "donna". L'inclusione di tali contributi nel processo di elaborazione della Raccomandazione segnala un consolidamento dell'approccio intersezionale già emerso nelle precedenti Raccomandazioni generali. A riprova del fatto che l'applicazione della CEDAW si sviluppi mediante un'interazione costante tra organo convenzionale e società civile, si rafforza una lettura dell'uguaglianza sostanziale capace di intercettare le configurazioni contemporanee delle discriminazioni. In tal senso, il percorso avviato in relazione alla *General Recommendation* 41 contribuisce a radicare ulteriormente la dimensione SOGI nell'interpretazione sistematica degli obblighi convenzionali.

Tuttavia, pur a fronte dei progressi compiuti dal Comitato CEDAW, permane un ampio margine di sviluppo. In particolare, resta aperto il nodo della traduzione del riconoscimento dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere in obblighi giuridici concreti e verificabili in capo agli Stati parti. In questa prospettiva, il superamento della criminalizzazione delle relazioni omosessuali costituisce, beninteso, una condizione minima; esso non esaurisce, ciononostante, l'insieme delle misure richieste per garantire l'uguaglianza sostanziale delle donne lesbiche, bisessuali, *queer* e trans, né chiarisce quali ulteriori profili necessitino di un'attenzione sistematica da parte del Comitato.

Si impone, inoltre, una riflessione sul significato giuridico del riconoscimento dei diritti relazionali delle donne in relazioni *same-sex*, specie in un contesto internazionale caratterizzato da un quadro profondamente disomogeneo e frammentato quanto al riconoscimento formale dei legami affettivi e familiari. Scenario in cui la questione non concerne soltanto l'accesso a istituti di *status*, bensì la garanzia di diritti che ne costituiscono implicazioni dirette - in materia di vita familiare, protezione sociale, successioni, responsabilità genitoriale e tutela contro discriminazioni nell'accesso a beni e servizi - rispetto ai quali l'assenza di riconoscimento produce effetti di esclusione giuridicamente qualificabili. Un successivo profilo attiene all'estensione dell'elaborazione, particolarmente articolata, sviluppata dal Comitato in materia di violenza contro le donne. Occorre interrogarsi in quali termini tale analisi possa ricomprendere, in modo non residuale, la violenza basata sul genere che colpisce donne

lesbiche, bisessuali, *queer* e trans, nonché le donne migranti che richiedono protezione internazionale in ragione di violenze subite o temute. Il punto interessa tanto la qualificazione della violenza quanto la definizione degli obblighi positivi di prevenzione, protezione, indagine e riparazione, nonché la capacità dei sistemi di asilo e accoglienza di riconoscere tali esperienze come rilevanti ai fini della protezione.

Più in profondità, l'intersezione tra sesso, identità di genere e orientamento sessuale può essere assunto quale ambito giuridico in cui riconsiderare categorie consolidate e, talvolta, essenziali, che hanno tradizionalmente informato la costruzione del soggetto "donna" nel diritto internazionale. L'emersione di tali intersezioni sollecita, in ultima analisi, un ripensamento degli strumenti interpretativi e delle tecniche di tutela, orientandoli verso un approccio maggiormente trasformativo alla realizzazione dell'uguaglianza e dei diritti umani delle donne, capace di intercettare le forme contemporanee - e spesso strutturali - della discriminazione. Di certo, non si dispongono di risposte definitive e prescrittive a tali interrogativi, che presentano un'elevata complessità sul piano giuridico e applicativo.

#### 4. *Considerazioni Conclusive*

In tale cornice, si iscrive l'osservazione di Marion Bethel, componente del Comitato CEDAW: «*Nevertheless, the Committee constantly makes decisions about controversial issues when advancing women's human rights (but never regressing) and embodies a continuous evolution. Each generation of experts brings forward their own experience, strategies and ideas. Otherwise, it would be impossible to promote women's human rights in the changing world.*».

La quale evidenzia come l'organo sia costantemente chiamato a pronunciarsi su questioni connotate da elevata sensibilità politica e sociale nel processo di avanzamento dei diritti umani delle donne, senza che ciò comporti regressioni rispetto agli standard di tutela già consolidati, incarnando piuttosto un'evoluzione continua, alimentata dall'apporto delle diverse generazioni di esperti che, nel tempo, ne hanno composto la struttura, ciascuna portatrice di esperienze, metodologie e orientamenti interpretativi propri. Una simile affermazione consente di cogliere la dimensione strutturalmente dinamica della funzione degli organi convenzionali, la cui attività interpretativa non può rimanere ancorata al contesto storico di adozione dei trattati, giacché è tenuta a confrontarsi con le trasformazioni sociali, culturali e normative che incidono sulle modalità attraverso cui si producono discriminazioni e disuguaglianze, secondo un processo evolutivo che, lungi dal tradursi in una dilatazione arbitraria del testo convenzionale, si sviluppa in linea con la sua *ratio* teleologica, orientata alla rimozione di ogni forma di discriminazione contro le donne.

In un quadro simile, la progressiva integrazione nella prassi del Comitato delle questioni attinenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere appare quale sviluppo coerente con il principio di uguaglianza sostanziale che permea l'architettura normativa della Convenzione, confermando come la capacità di adattamento interpretativo costituisca condizione imprescindibile per l'effettività del sistema CEDAW. Infatti, tale adattamento ne preserva la saldezza sistematica e la direzione progressiva in un contesto internazionale in costante mutamento, laddove l'uguaglianza cessa di essere mera enunciazione formale affermandosi quale criterio di orientamento dell'azione degli Stati e di continua ridefinizione delle garanzie sostanziali delle quali *ogni donna* è titolare.

ALESSANDRO BONETTI